REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1988

che modifica i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » previsti dal regolamento (CEE) n. 3960/87 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 1864/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4 e l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1988 alle importazioni in Spagna di animali della specie bovina e di carni fresche o refrigerate provenienti dalla Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono stati fissati rispettivamente a 27 350 capi e 5 225 t dai regolamenti (CEE) n. 3960/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine [1] e (CEE) n. 1864/88 della Commissione [2] che ha modificato alcuni quantitativi « obiettivo » previsti dal regolamento (CEE) n. 3960/87; che il regolamento (CEE) n. 1864/88 ha inoltre previsto all'articolo 1, paragrafo 3 un riesame della situazione del mercato spagnolo ai fini di un eventuale aumento dei quantitativi « obiettivo »;

considerando che detti quantitativi sono stati interamente utilizzati nel corso degli ultimi mesi; che, per evitare un forte aumento dei prezzi di questi prodotti in Spagna e per assicurare l'approvvigionamento di tale mercato occorre prevedere il superamento dei quantitativi fissati per i prodotti citati in base alla prevista evoluzione della domanda spagnola; che occorre rivedere pertanto il massimale indicativo previsto all'articolo 83 dell'atto di adesione per tener conto dell'aumento dei quantitativi « obiettivo »;

considerando che per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1864/88 riprendendo però la disposizione di tale regolamento che precisa le condizioni di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3960/87 per i prodotti summenzionati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, il massimale indicativo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3960/87 è fissato a 6 225 t equivalente peso carcasse.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, il quantitativo « obiettivo » menzionato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3960/87 e completato dal regolamento (CEE) n. 1864/88 può essere superato rispettivamente di 9 350 capi e di 1 000 t equivalente peso carcasse.

3. La percentuale del 20 % di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3960/87 è calcolata sulla base dei quantitativi inizialmente fissati nell'allegato di detto regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1864/88 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 33.
[2] GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 25.